

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 922/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1995

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1995 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il regolamento (CE) n. 757/95 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, che possono essere importati a condizioni speciali nel secondo trimestre 1995;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94<sup>(5)</sup>, i quantitativi richiesti possono venire ridotti; che le domande, presentate conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1136/79 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92<sup>(7)</sup>, si riferiscono a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili; che, in tali condizioni ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi

disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 1136/79 per il secondo trimestre 1995, è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 4,27 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1136/79;
- b) 100 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1136/79.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.  
(2) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.  
(3) GU n. L 75 del 4. 4. 1995, pag. 10.  
(4) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.  
(5) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.  
(6) GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 18.  
(7) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.